

DELIBERA N. 77/08/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TELEUNIT S.P.A./ TELECOM
ITALIA S.P.A. IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DI SERVIZI A
TARIFFAZIONE SPECIFICA 89X E 0878**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 26 novembre 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art.1, comma 6, lettera a), n.9;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la delibera n. 09/03/CIR recante "Piano di Numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", nonché la delibera n. 84/05/CIR recante "Integrazione delle soglie di prezzo massimo previsto dal Piano di numerazione di cui alla delibera n. 09/03/CIR";

VISTA la delibera n. 148/01/CONS del 28 marzo 2001, recante "Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni";

VISTA la delibera n. 352/08/CONS del 25 giugno 2008, recante "Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica"

VISTA l'istanza del 9 ottobre 2007, con la quale la società Teleunit S.p.A. ha chiesto l'intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la definizione, ai sensi dell'art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, della controversia insorta con la società Telecom Italia S.p.A in ordine alla remunerazione del traffico relativo alle numerazioni non geografiche a tariffazione specifica 89X e 0878;

VISTA la nota del 18 ottobre 2007, con la quale la Direzione Reti e Servizi di comunicazione elettronica (di seguito “Direzione”) ha comunicato alle parti, ai sensi dell’art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, l’avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia;

VISTE le note del 7 marzo 2008 con cui entrambe le parti hanno comunicato alla Direzione di aver raggiunto un accordo transattivo parziale in forza del quale venivano definite e risolte alcune delle pretese economiche avanzate da Teleunit S.p.A e relative alle partite dedotte in istanza;

VISTA la proposta di accordo elaborata dalla Direzione ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del Regolamento e comunicata alle parti in data 1 aprile 2008, relativa alle partite dedotte in istanza ed escluse dalla transazione;

VISTA la nota della società Telecom Italia del 7 aprile 2008, acquisita al protocollo n. 21194 del 10 aprile 2008, con la quale ha comunicato l’intenzione di non aderire alla proposta di accordo formulata dalla Direzione;

VISTA la nota della società Teleunit dell’8 aprile 2008, acquisita al protocollo n. 21575 dell’11 aprile 2008, con la quale ha comunicato la presa d’atto della indisponibilità di Telecom Italia ad aderire alla proposta transattiva elaborata dalla Direzione;

PRESO ATTO della mancata accettazione della proposta di accordo da parte di Telecom Italia S.p.A;

UDITE le parti nel corso dell’audizione del 17 settembre 2008 dinanzi alla Commissione per le Infrastrutture e le Reti;

CONSIDERATI gli elementi emersi sia nel corso dell’audizione del 17 settembre 2008, sia nella memoria di Telecom Italia S.p.A. del 1° settembre 2008 acquisita al protocollo n. 54029 del 2 settembre 2008, sulla base dei quali la Commissione per le Infrastrutture e le Reti ha disposto un approfondimento istruttorio;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso della fase istruttoria;

UDITE le parti in contraddittorio dinanzi alla Commissione per le Infrastrutture e le Reti in data 26 novembre 2008;

CONSIDERATO quanto segue:

A. Oggetto della controversia.

Teleunit S.p.A (di seguito “Teleunit”) con istanza del 9 ottobre 2007, ha instaurato la procedura per la risoluzione della controversia in esame ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche (nel seguito “Codice”) e del Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni, approvato con delibera dell’Autorità n. 148/01/CONS (nel seguito “Regolamento”).

Nell’istanza, Teleunit chiedeva all’Autorità di accertare il proprio diritto:

- a) ad ottenere, in qualità di operatore titolare dei ricavi delle numerazioni “899” per disposizioni regolatorie, l’immediata corresponsione degli importi fatturati da Telecom Italia e regolarmente incassati dai propri clienti, relativi al traffico generato sulle numerazioni “899”, oggetto di trattenute per presunto traffico anomalo, a partire dal 2004, oltre interessi e penali contrattuali da ritardato pagamento;
- b) a ricevere, in qualità di operatore titolare dei ricavi del servizio di televoto erogato sulle numerazioni “0878” di Telecom Italia, l’integrale corresponsione degli importi relativi ai codici “0878” gestiti da Teleunit nei mesi di agosto e settembre 2005 e sospesi da Telecom Italia per ragioni connesse ai dati da cd. traffico anomalo, oltre interessi penali e contrattuali per ritardato pagamento.

B. Iter Istruttorio.

In data 18 ottobre 2007 la Direzione convocava le parti in audizione per il giorno 8 novembre 2007, dando così luogo all’apertura formale del procedimento in questione. La prima udienza si è poi svolta il 21 novembre 2007 e ai fini della stessa, Telecom Italia (di seguito “Telecom”) depositava, con nota del 31 ottobre 2007, le memorie a sostegno delle proprie ragioni.

Nel corso della suddetta udienza le parti illustravano i contenuti, rispettivamente, dell’istanza e delle citate memorie che si riassumono nel seguito al punto D della presente delibera. Nello specifico, Teleunit ribadiva le pretese pecuniarie dedotte in istanza; Telecom sollevava eccezioni di rito sostenendo l’incompetenza dell’Autorità a giudicare della controversia riferendo, inoltre, la circostanza per cui la materia del contendere, in quanto attinente a traffico presuntivamente fraudolento, fosse già oggetto di cognizione del competente giudice ordinario, in veste di procedimenti penali o monitori. Pertanto la Direzione, in chiusura dell’udienza, dopo aver richiesto a Telecom di fornire chiarimenti in ordine all’identità delle istanze presentate da Teleunit nelle diverse sedi, civile e regolamentare, concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie e note informative, nonché di tutta la documentazione invocata in corso di udienza.

Successivamente alla presentazione delle memorie e della documentazione richiesta in sede di audizione, entrambe le parti, con note del 7 marzo 2008, comunicavano alla Scrivente che, all'esito di negoziazioni intervenute, era stato raggiunto un accordo transattivo parziale, in forza del quale venivano definite e risolte alcune delle pretese economiche avanzate da Teleunit e relative alle partite dedotte dalla medesima in istanza.

In particolare le parti comunicavano che, con un importo pari ad Euro 1.729.680,37 (Iva inclusa) riconosciuto da Telecom a favore di Teleunit, l'accordo transattivo risolveva definitivamente la parte della controversia riguardante il traffico "89X" ritenuto da Telecom fraudolento sulla base dei c.d. "*verbal ordering*". Telecom inoltre, in forza del suddetto accordo, rinunciava espressamente a tutte le eccezioni di rito formulate in udienza e sostenute nelle memorie depositate, così come Teleunit rinunciava a tutte le difese svolte e relative alla parte di controversia oggetto di transazione e alle domande di accertamento e riconoscimento di interessi e penali contrattuali relative agli importi oggetto dell'istanza, sia a quelli oggetto della transazione, sia a quelli esclusi dalla stessa e conseguentemente pendenti dinanzi all'Autorità.

Nelle medesime note, le parti provvedevano altresì a specificare che l'importo residuo rispetto alle quali le stesse intendevano ancora pendente il procedimento di fronte all'Autorità, era pari ad Euro 6.806.461,71, Iva inclusa, relativi, in parte, al traffico 899 da rete fissa e mobile e, in parte, al traffico su numerazioni 0878. Nell'ambito del predetto importo era altresì inclusa una somma che le parti avevano concordato venisse versata da Telecom a Teleunit a titolo di mero "ristoro" Iva, in ossequio agli accordi già raggiunti e alle condizioni ivi stabilite, ovvero in esito alla decisione dell'Autorità.

In data 21 marzo 2008, la scrivente Direzione convocava nuovamente le parti in audizione il giorno 1 aprile 2008 al fine di illustrare una proposta di accordo elaborata ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del Regolamento e relativa alle partite dedotte in istanza ed escluse dalla transazione.

Nel corso dell'audizione, la Direzione chiedeva alle parti di valutare l'esistenza di un ulteriore margine di trattativa sulla possibilità di accogliere la proposta di accordo in virtù del quale Telecom erogava a Teleunit gli importi residui già incassati e non contestati dalla clientela finale. La Direzione quindi concedeva termine fino all'8 aprile 2008 per permettere alle parti di addivenire, attraverso accordi bilaterali, ad una soluzione bonaria della controversia.

In data 7 aprile 2008 Telecom comunicava di non poter aderire alla proposta di accordo elaborata dalla Direzione e Teleunit, con nota inviata il giorno successivo, prendeva atto dell'indisponibilità a conciliare della parte resistente.

La Direzione pertanto, presa nota della mancata accettazione della proposta di accordo, rimetteva la decisione della controversia alla Commissione per le Infrastrutture e le Reti.

Alla luce dei nuovi elementi emersi nelle memorie depositate in vista dell'audizione e di quanto comunicato nel corso della medesima tenutasi in data 17 settembre 2008 dinanzi alla suddetta Commissione, Telecom dichiarava che solo una parte dell'importo complessivo oggetto della controversia era stata incassata dalla clientela finale. Pertanto, la Commissione per le Infrastrutture e le Reti, ravvisava la necessità di procedere ad un approfondimento istruttorio volto ad accertare quanto segue.

- ✓ Con riferimento al traffico verso le numerazioni 89X, originato sia da rete fissa che da rete mobile e denunciato da Telecom alle competenti Autorità giudiziarie come presuntivamente fraudolento, richiedeva a detta società di fornire chiarimenti in ordine agli importi incassati dalla stessa per conto di Teleunit e non corrisposti a quest'ultima, precisando, separatamente per traffico 89X da rete fissa e mobile, sia gli importi contestati, sia quelli non contestati dai clienti. In particolare, in relazione agli importi contestati, richiedeva altresì di fornire le evidenze documentali idonee a dimostrare l'esistenza di traffico presuntivamente fraudolento. Disponeva inoltre, che la società Telecom producesse una nota informativa nella quale indicare i procedimenti relativi a denunce di traffico presuntivamente fraudolento e pendenti dinanzi alle Autorità Giudiziarie competenti specificando, per ognuno di essi, stato e grado del giudizio;
- ✓ Con riferimento al traffico verso le numerazioni 0878, richiedeva a Telecom di precisare l'ammontare delle somme fatturate ed incassate e non ancora corrisposte alla società Teleunit;
- ✓ Con riferimento alle numerazioni 89X e 0878, richiedeva alla società Teleunit di fornire chiarimenti circa l'ammontare delle somme richieste a Telecom.

La Direzione, con nota prot. 59021 del 26 settembre 2008 concedeva termine alle parti per produrre la documentazione richiesta dalla Commissione e le convocava contestualmente innanzi alla medesima per un'udienza il giorno 5 novembre 2008 al fine di fornire eventuali chiarimenti in ordine alle richieste istruttorie formulate dalla medesima. Nella stessa nota la Direzione informava inoltre le Società che la nuova audizione dinanzi alla Commissione per le Infrastrutture e le Reti si sarebbe tenuta il giorno 26 novembre 2008.

Nel corso dell'udienza, la Direzione prendeva atto di aver ricevuto la documentazione richiesta rilevando altresì che le parti acconsentivano allo scambio reciproco delle note e della relativa documentazione già trasmesse all'Autorità.

In ordine agli importi contestati, nella documentazione prodotta, Teleunit ribadiva che l'ammontare concordemente quantificato all'esito degli accordi tra le parti era pari a Euro 6.806.461,71, Iva inclusa, e che, a seguito di un pagamento effettuato da Telecom nelle more del procedimento e intervenuto all'esito di una archiviazione disposta dal giudice ordinario in relazione ad una denuncia per traffico presuntivamente fraudolento

sporta da Telecom, restava in attesa di definizione un importo pari a Euro 6.778.439,82, Iva inclusa, così ripartito:

- a) Euro 2.287.443,12 (Iva inclusa) per traffico 89X da rete fissa (detratto l'importo di 28.022,40 che Telecom Italia aveva corrisposto nelle more del procedimento);
- b) Euro 1.002.266,11 (Iva inclusa) per traffico 89X da rete mobile e denunciato da Telecom Italia come presuntivamente fraudolento;
- c) Euro 3.172.624,12 (Iva inclusa) per traffico da luglio a settembre 2005 su numerazioni 0878.

Telecom invece chiariva quanto affermato nel corso dell'audizione del 17 settembre 2008, precisando la società per il periodo in questione non aveva propriamente incassato tutto l'ammontare concordemente quantificato all'esito dell'accordo transattivo quale somma oggetto della presente controversia poiché:

- a) in relazione al traffico verso 89X da rete fissa: il traffico presuntivamente fraudolento generato o da "sottoscrizione" o da "intromissione", non aveva determinato alcun incasso né alcun reclamo da parte del cliente poiché, rispettivamente, nella frode da sottoscrizione, il cliente è il presunto truffatore e quindi non paga né contesta, mentre, nella frode da intromissione il cliente disconosce il traffico e Telecom non fattura in bolletta il traffico contestato.
- b) in relazione al traffico verso 89X da rete mobile: il traffico presuntivamente fraudolento generato o da "accrediti" o da "bonus" non aveva determinato per Telecom alcun incasso, né reclamo da parte del cliente poiché in entrambi i casi il traffico è generato dagli stessi frodatori.
- c) in relazione al traffico verso 0878: Telecom Italia dichiarava di aver incassato dalla propria clientela la somma di Euro 3.072.551,32, Iva inclusa, al netto di Euro 300.000 restituiti ai clienti a seguito di reclami.

In data 14 novembre 2008 sono pervenute, in vista dell'audizione del 26 novembre 2008, le prime memorie di Teleunit e di Telecom – acquisite, rispettivamente, con prot. n. 72800 e prot. n. 72821 di pari data - e in data 20 novembre 2008 pervenivano le seconde memorie - acquisite, rispettivamente con prot. n. 73941 e prot. n. 73991 di pari data - che, nei contenuti, riassumevano le posizioni già espresse dalle parti in precedenza.

C. I rapporti contrattuali tra le parti.

In data 23 ottobre 2002 le parti - ad integrazione del contratto di interconnessione stipulato da Telecom e Teleunit (già Telephonica) in data 22 dicembre 2000 - siglavano un contratto per servizi a tariffazione specifica "899" in cui venivano definite tutte le condizioni nel rispetto delle quali Telecom garantiva ai suoi clienti l'accesso alle numerazioni per servizi premium di Teleunit. Il contratto generava un reciproco rapporto debito/credito tra le due società: Teleunit, infatti, era debitrice di

Telecom per la raccolta del servizio sulla propria rete e per la fatturazione del traffico indirizzato verso le numerazioni “89X” di Teleunit. Telecom, d’altro canto, era debitrice dell’importo relativo ai ricavi derivanti da ogni chiamata effettuata al servizio a sovrapprezzo fruito dall’utente sulle numerazioni di titolarità di Teleunit.

In data 23 giugno 2005 le medesime parti stipulavano un altro contratto in virtù del quale Telecom consentiva a Teleunit di utilizzare la propria infrastruttura di Rete intelligente ed alcune numerazioni precedute dal prefisso “0878” per fornire ai clienti, mediante appositi centri servizi, il servizio di televoto. A differenza di quanto accadeva nel primo contratto, era Telecom ad essere titolare della numerazione non geografica con la conseguenza che, ai fini della fatturazione, quest’ultima quantificava e comunicava gli importi dei servizi fruiti dall’utenza a Teleunit la quale, solo dopo esser stata autorizzata da Telecom, procedeva alla fatturazione e alla riscossione di quanto dovute in ragione del servizio offerto.

La controversia aveva inizio poiché Telecom, con diverse comunicazioni risalenti a marzo e aprile 2004, tutte aventi ad oggetto *“Traffico anomalo su vostre numerazioni 899”*, segnalava a Teleunit di aver individuato, attraverso il proprio sistema di prevenzione delle frodi, situazioni di c.d. “traffico anomalo” generate dai clienti Telecom su numerazioni 899 di Teleunit in riferimento ai mesi di gennaio e febbraio 2004 allegando, a giustificazione delle comunicazioni medesime, unicamente dati di traffico e la notizia dell’esistenza delle denunce sperte alla polizia postale. Nelle suddette missive Telecom avvertiva altresì che avrebbe provveduto a trattenere tutti gli importi relativi al traffico presuntivamente fraudolento e a recuperare, nelle successive fatture utili, ulteriori somme connesse agli episodi segnalati.

La sistematica sospensione e compensazione degli importi dovuti veniva reiterata da Telecom anche con riguardo ad importi riferiti ai mesi successivi dell’anno 2004, nonché a fatture dei successivi anni 2005 e 2006 nonostante Teleunit richiedesse, sempre e con una fitta serie di missive, chiarimenti circa le procedure operative adottate per l’individuazione del traffico fraudolento e le relative evidenze documentabili. Nelle suddette missive, in particolare, Teleunit richiedeva l’invio tempestivo delle evidenze documentabili idonee a dimostrare l’esistenza di tale traffico e segnalava che, ai sensi dell’articolo 12 del contratto, il traffico presuntivamente fraudolento, in presenza delle suddette evidenze, avrebbe legittimato solo la sospensione dei pagamenti e non anche la trattenuta degli importi dalle fatture successive. L’articolo 12 del contratto relativo alle numerazioni non geografiche stabiliva, in materia di prevenzione delle frodi, che *“(…) Per le numerazioni non geografiche per le quali sussistono evidenze documentabili di comportamenti fraudolenti a danno dei clienti o di Telecom Italia, quest’ultima porrà in essere tutte le azioni ritenute idonee al fine di tutelare i suoi interessi e quelli dei suoi clienti. Tali azioni potranno consistere, nella disabilitazione dell’accesso alle numerazioni non geografiche da parte delle linee di singoli clienti chiamanti, nell’eventuale sospensione del pagamento verso l’Operatore interconnesso o, come*

ultima soluzione per porre fine alla frode e previo avviso all'Autorità, nello sbarramento delle numerazioni non geografiche (...)".

Inoltre, nel corso dell'anno 2005, Telecom sospendeva anche il pagamento di una somma pari circa a 3 milioni di euro spettante a Teleunit per il servizio di televoto (0878 di Telecom, periodo luglio - agosto 2005) previsto dal secondo contratto stipulato dalle parti asserendo, anche in questo caso, di aver rilevato traffico anomalo, denunciato all'autorità giudiziaria.

Teleunit chiedeva ancora a Telecom evidenze documentali e di essere autorizzata alla fatturazione per i servizi di televoto erogati sulla predetta numerazione nei mesi di agosto e settembre 2005, ma non riceveva risposta. Nelle diverse missive inviate a Telecom, Teleunit evidenziava come, ancora in attesa di evidenze documentali che avrebbero legittimato la sospensione dei pagamenti, Telecom aveva provveduto a trattenere gli importi dalle successive fatture emesse da Teleunit relative anche a periodi e a tempi successivi e diversi rispetto a quelli oggetto di segnalazione.

Nel corso dell'anno 2006, sempre in risposta alle note Telecom di comunicazione della sospensione/compensazione dei pagamenti e che, rispetto alle missive fino ad allora inviate, invocavano altresì l'articolo 12 del contratto relativo alle numerazioni 899 e l'articolo 7 del contratto stipulato tra Teleunit e Tim (in relazione a traffico anomalo su numerazioni di Teleunit di tipo non geografico da telefonia mobile), Teleunit ribadiva, attesa la mancanza di evidenze documentali, la violazione di entrambe le disposizioni richiamate che non autorizzavano la compensazione degli importi già corrisposti e relativi a frodi avvenute molto tempo prima, con gli importi dovuti a Teleunit per traffico maturato in relazione a periodi diversi e successivi a quelli oggetto di contestazione.

Nel corso del 2007, infine, Telecom continuava a comunicare casi di traffico anomalo non connotati da evidenza documentabile e a trattenere sistematicamente gli importi corrispondenti noncurante delle contestazioni di Teleunit. Rispetto alle comunicazioni precedenti, tuttavia, Telecom metteva a disposizione di Teleunit le registrazioni dei clienti ottenute attraverso la procedura di "*verbal ordering*" la quale, ad avviso di Telecom, avrebbe rappresentato l'evidenza di traffico che, in quanto espressamente disconosciuto, era ritenuto fraudolento. Telecom preannunciava altresì a Teleunit di sottoporre all'autorità giudiziari tali accadimenti e invitava la stessa ad emettere nota di credito volta al recupero delle somme indebitamente corrisposte, informando che in attesa di tali note, avrebbe provveduto a trattenere le relative somme attraverso la prima compensazione utile.

Teleunit, nella nota di risposta a Telecom, osservava che il *verbal ordering* non era conforme alle procedure previste dall'articolo 12 del contratto (che condiziona la facoltà di sospensione dei pagamenti all'esistenza di evidenze documentabili) e pertanto intimava a Telecom di corrispondere quanto fino ad allora trattenuto.

D. Argomentazioni delle parti.

I. La posizione di Teleunit

Nel corso della prima udienza Teleunit, riportandosi integralmente alla propria istanza introduttiva e in replica all'eccezione di rito sollevata da Telecom, rilevava che l'ambito di applicazione dell'art. 23, comma, 1 del Codice, non fosse limitato alle sole controversie in tema di accesso e di interconnessione, ma si estendesse a tutti i casi in cui le controversie tra operatori fossero idonee a pregiudicare la libertà di iniziativa economica e il suo esercizio in regime di concorrenza. In particolare, Teleunit riteneva sussistente la competenza dell'Autorità poiché la controversia aveva ad oggetto presunte illegittime condotte di Telecom sul mercato dei servizi premium, perpetrate attraverso l'utilizzo improprio di strumenti di prevenzione delle frodi con effetti anticoncorrenziali.

In riferimento all'eccezione di incompetenza sollevata per pendenza del medesimo giudizio dinanzi al giudice ordinario, Teleunit osservava che, diversamente dal caso in esame, la "litispendenza" ai sensi dell'art. 39 del c.p.c. sussiste quando la stessa causa è pendente di fronte a giudici ordinari egualmente competenti. Nel caso di specie, invece, si trattava di due giudizi, differenti tra loro per *petitum* e *causa petendi*, l'uno amministrativo promosso di fronte all'Autorità e diretto a tutelare gli interessi pubblicistici sottesi all'art. 23 del Codice, l'altro giurisdizionale teso alla tutela di interessi prettamente privatistici e di natura contrattuale.

Infine, in riferimento all'eccezione pregiudiziale sollevata da Telecom e relativa alla natura di centro servizi di Teleunit per i servizi di cui alla numerazione "0878", Teleunit riteneva di non potersi considerare un Centro servizi poiché essa non utilizzava direttamente le numerazioni di Telecom per la fornitura di servizio di televoto, ma effettuava la traduzione dei codici di numerazione non geografica "0878" (di cui era titolare Telecom) in numeri geografici che di volta in volta individuavano un centro servizi fornitore del servizio di televoto "0878". Teleunit inoltre osservava che, anche riconoscendo alla medesima la natura di centro servizi, la società sarebbe stata comunque legittimata ad adire l'Autorità in virtù di quanto la stessa ha stabilito nelle delibere n. 702/06/CONS e n. 703/06/CONS riconoscendo la legittimazione passiva dei Centri servizi in ragione dell'attività svolta.

Con riguardo al merito della controversia, Teleunit sosteneva di essere da oltre tre anni oggetto di sistematica sospensione/compensazione degli importi in riferimento al traffico sulle citate numerazioni, giustificata da Telecom solo dalla presunzione di traffico fraudolento e non sorretta da evidenza documentale come richiesto dall'articolo 12 del Contratto.

In particolare, Teleunit sosteneva che Telecom aveva spesso richiamato l'articolo 12 del Contratto per legittimare la sospensione dei pagamenti, mentre solo tardivamente e in modo strumentale aveva invocato anche l'articolo 5.8 del Contratto "899" a sostegno delle trattenute degli importi spettanti a Teleunit. Tale articolo stabiliva che:

“Sarà cura di Telecom incassare dal cliente finale gli importi dovuti per la fruizione del servizio. Nell’espletamento di tale attività Telecom applicherà le regole di gestione amministrativa degli incassi e dei crediti previste all’interno delle proprie normative aziendali. Telecom sospende i versamenti all’Operatore delle somme corrispondenti a traffico che l’Autorità giudiziaria ha sotto indagine per frode, fino a pronunciamento della stessa Autorità.”

In ogni caso Teleunit riteneva il richiamo a tale articolo inconferente poiché esso legittimava la sospensione dei pagamenti solo in pendenza di un’indagine penale, circostanza che nel caso concreto non sussisteva o perché i procedimenti non avevano avuto seguito o perché, in alcuni casi, i procedimenti non risultavano iscritti presso i tribunali penali.

Tuttavia, quand’anche tali indagini fossero state pendenti, Teleunit sosteneva di aver comunque diritto alla corresponsione delle somme regolarmente incassate da Telecom dai propri clienti che spetterebbero alla stessa in virtù di un principio ribadito più volte dall’Autorità e che impone di non trattenere anche gli importi regolarmente incassati dai propri clienti; ribadiva quindi che Telecom non ha mai fornito alcuna evidenza documentale di comportamento fraudolento e che la generica denuncia sporta da Telecom all’autorità giudiziaria non esonera la stessa dalla retrocessione a Teleunit degli importi incassati.

Infine, in relazione alle affermazioni di Telecom relative al mancato incasso e reclamo degli importi derivanti dal traffico 899, Teleunit sosteneva che, sulle frodi da sottoscrizione, Telecom non aveva fornito alcuna prova documentale delle circostanze che la stessa affermano costituire il fondamento della frode.

In relazione invece alle frodi da intromissione, Teleunit affermava che non sembrava verosimile l’affermazione relativa alla mancata fatturazione in bolletta al cliente dell’importo derivante da traffico presuntivamente fraudolento poiché, proprio lo scarso tempismo con cui Telecom avvisa la propria clientela della esistenza di anomalie nel traffico, rappresenta la contestazione che comunemente l’utenza finale muove a Telecom nei procedimenti attivati dinanzi all’autorità giudiziaria. Aggiungeva inoltre che, proprio in relazione a tali procedimenti, è la stessa Telecom ad eccepire all’utenza finale che le mere anomalie di traffico non sono di per sé sufficienti a bloccare la fatturazione.

Con riferimento alle affermazioni relative agli importi di cui al traffico 0878 che Telecom ha dichiarato di aver incassato, per la maggior parte, e di aver retrocesso, solo in minima parte alla clientela finale a seguito di contestazioni, Teleunit affermava che le somme erano di propria spettanza e che le stesse venivano trattenute *sine titolo* dalla stessa Telecom poiché, a distanza di oltre 3 anni, era dirimente la circostanza per cui nessun cliente aveva mosso contestazioni e alcun magistrato aveva disposto il sequestro degli importi.

II. La posizione di Telecom Italia

In via preliminare, Telecom contestava la legittimazione della società ricorrente a promuovere l'istanza ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 in quanto, ad avviso di Telecom, tale articolo poteva essere invocato soltanto nei casi in cui la parte istante ritenesse violati gli obblighi derivanti dal Codice, rispetto ai quali l'Autorità ha il potere di imporre l'osservanza nell'ambito di controversie individuali. Diversamente, nei casi in cui si richieda l'intervento dell'Autorità per l'accertamento di obblighi contrattuali inerenti i servizi di cui alle numerazioni non geografiche "89X" e "0878", l'Autorità sarebbe tenuta a dichiarare la propria incompetenza.

La presunta incompetenza dell'Autorità veniva ulteriormente eccepita poiché, per i medesimi profili contrattuali richiamati nell'istanza di Teleunit, quest'ultima aveva già promosso da oltre un anno di fronte al Tribunale di Roma una serie di procedimenti monitori, ancora pendenti, con ciò dimostrando di aver già operato la scelta dell'autorità giudiziaria ordinaria quale giudice delle controversie relative agli obblighi derivanti dai contratti citati.

In relazione al solo contratto "0878", Telecom eccepiva un ulteriore profilo di incompetenza relativo alla carenza di legittimazione attiva di Teleunit quale impresa che fornisce servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 23, comma 1 del Codice. Ad avviso di Telecom Italia, infatti, in esecuzione del contratto "0878", Teleunit era identificabile come un mero Centro Servizi poiché si avvaleva della rete e del servizio di comunicazione elettronica di Telecom per offrire un servizio a sovrapprezzo, con contenuti realizzati in proprio o avvalendosi del contributo di terzi, rispetto ai quali manteneva il controllo editoriale e la relativa responsabilità. Competente quindi a conoscere delle controversie relative al contratto "0878" non sarebbe stata l'Autorità, ma, nuovamente, il giudice ordinario.

Infine, con riferimento ai procedimenti penali che Teleunit dichiarava non risultanti iscritti presso i tribunali penali, Telecom ne ribadiva la veridicità e la disponibilità a produrle all'Autorità in corso di procedimento.

A tali eccezioni di rito Telecom, come descritto nel punto B della presente delibera, rinunciava in forza dell'accordo transattivo parziale intervenuto tra le parti.

Segnatamente nel merito, Telecom osservava che, ogni qualvolta si registravano situazioni di traffico presuntivamente fraudolento, provvedeva ad avvisare il cliente, solitamente quando la fatturazione non era ancora avvenuta, e a sporgere denuncia alle competenti autorità giudiziarie. Tuttavia, se la fatturazione era già avviata, la società incassava dal cliente le somme non contestate e per le somme rimosse e contestate attendeva l'esito delle pronunce giudiziali.

Pertanto, Telecom dichiarava che, ai sensi degli articoli 5.8 e 12 del contratto, essa era automaticamente legittimata a sospendere e/o compensare i pagamenti ogniqualvolta sporgeva denuncia di traffico presuntivamente fraudolento all'autorità giudiziaria competente. Aggiungeva inoltre che, in pendenza delle indagini della

magistratura, le somme non potevano essere sbloccate e riconosciute a Teleunit, se non a fronte di un provvedimento di archiviazione o di qualsiasi altro provvedimento che accerti l'insussistenza della fattispecie di reato o il cui contenuto consenta comunque di ritenere che le somme connesse al traffico fossero liberamente disponibili da parte di Telecom Italia.

Infine, nelle ultime memorie presentate in vista delle audizioni dinanzi alla Commissione Infrastrutture e Reti, come riportato nel punto B della presente delibera, Telecom affermava che il traffico 89X da rete fissa e mobile è denunciato alle competenti autorità giudiziarie come presuntivamente fraudolento, non aveva generato né alcun incasso, né alcuna contestazione dalla clientela finale.

Nel caso invece degli 0878 Telecom sosteneva che, stante le denunce in corso, il pagamento del traffico era stato sospeso in applicazione dell'articolo 7 del Contratto 0878 e dell'articolo 9 della carta delle garanzie ma soprattutto, in considerazione del meccanismo fraudolento del gioco connesso al televoto sulla numerazione in esame, si voleva evitare che dei proventi di tali possibili frodi potessero trarre beneficio coloro che l'avessero perpetrata.

A tal proposito Telecom riferiva che nel periodo luglio-settembre 2005, veniva fornito un servizio di televoto legato alla trasmissione "Il grande cantante" in onda su numerose televisioni trasmettenti sul circuito satellitare e che Telecom riceveva numerose segnalazioni di reclamo afferenti il servizio con disconoscimento del relativo traffico. Dichiarava inoltre che, dalle verifiche disposte, erano emersi elementi che lasciavano presumere il meccanismo fraudolento del gioco poiché si invitava lo spettatore a chiamare da telefono fisso un numero in sovrimpressione (il costo della chiamata era pressoché illeggibile) per vincere un premio indovinando una parola misteriosa che era in realtà molto facile da decifrare; dopo l'invito, in trasmissione iniziavano ad arrivare diverse chiamate con risposte tutte sbagliate, il che invogliava gli spettatori a ripetere le chiamate. Telecom pertanto dichiarava che poiché dalle verifiche effettuate emergevano circostanze che lasciavano supporre sia il mancato rispetto della normativa sulle numerazioni a sovrapprezzo che quello sul regolamento del gioco stesso, aveva provveduto a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria competente.

E. Motivazioni della decisione.

I. La sussistenza dei presupposti per l'adozione di una decisione vincolante.

In via preliminare e con particolare riferimento alle numerazioni 899, Telecom aveva sollevato una prima questione pregiudiziale ritenendo l'Autorità incompetente a pronunciarsi sia perché con la controversia si denunciava la violazione di profili contrattuali e non di obblighi derivanti dal Codice, sia perché le medesime questioni erano oggetto di diversi giudizi penali e monitori pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie. Inoltre, con riferimento alle numerazioni 0878, Telecom Italia aveva sostenuto la carenza di legittimazione attiva di Teleunit a promuovere istanza ex art 23

del Codice negando la natura di impresa che fornisce servizi di comunicazione elettronica ai sensi del medesimo articolo del Codice e attribuendole, di converso, quella di mero centro servizi.

La stessa Telecom Italia, però, ha successivamente fatto cadere, in virtù dell'accordo transattivo intervenuto nelle more del procedimento, tutte le suesposte eccezioni pregiudiziali, dichiarando quindi di voler proseguire con il procedimento in esame.

Onde tali eccezioni devono ritenersi rinunciate e, pertanto, non meritevoli di disamina.

Alla luce di quanto appena esposto, si affrontano, pertanto, i contenuti di merito.

II. Numerazioni 899 e 0878.

In via introduttiva giova ricordare che l'Autorità, con delibera n. 1/00/CIR del 15 febbraio 2000 ha introdotto il principio *della diretta titolarità del prezzo in capo agli operatori titolari della numerazione non geografica* sulla quale viene offerto il relativo servizio, attribuendo per contro all'operatore titolare del rapporto contrattuale di base con l'utente fruitore del servizio, la remunerazione del servizio di trasporto della chiamata, della prestazione di fatturazione, nonché del rischio di insolvenza.

Inoltre l'Autorità, con la delibera n. 30/07/CIR, in relazione alla sospensione dei pagamenti su numerazioni non geografiche operata da Telecom nei confronti della società Eutelia ha stabilito che, in relazione agli importi riscossi da Telecom ma non contestati da parte dei propri utenti, *“vale il principio per cui la sola presentazione da parte di Telecom Italia, di generiche denunce all'autorità giudiziaria di presunte anomalie di traffico, non esonera la stessa società dal procedere alla retrocessione di quanto incassato dai propri clienti a Eutelia”* e ciò *“poiché tale comportamento non risulta ottemperante alle previsioni contrattuali tra Telecom Italia ed Eutelia stessa”*. Di conseguenza l'Autorità ritenne che la somma incassata e non contestata doveva essere corrisposta ad Eutelia, restando impregiudicata la facoltà della clientela finale di far valere i propri eventuali diritti nei suoi riguardi in sede giurisdizionale.

Sulla base dei principi appena richiamati va pertanto affrontata la controversia in questione.

In primo luogo, con riferimento ai contratti di interconnessione stipulati dalle parti, occorre notare che, sia l'articolo 12 del contratto relativo alle numerazioni 899, sia l'articolo 7 del contratto su numerazione 0878 - il quale espressamente prevede “se per le numerazioni (...) sussistano evidenze documentabili di comportamenti fraudolenti a danno dei clienti o di Telecom Italia, quest'ultima porrà in essere tutte le azioni ritenute idonee al fine di tutelare i suoi interessi e quelli dei suoi clienti – stabiliscono che le azioni a tutela dell'operatore e della propria clientela possono essere attivate solo in presenza di *evidenze documentabili* dei comportamenti fraudolenti e che la sospensione del pagamento rappresenta una misura eventuale ed alternativa, alla disabilitazione dell'accesso alle numerazioni non geografiche da parte delle linee di singoli clienti

chiamanti e allo sbarramento delle medesime numerazioni. Non appare peraltro valido, in proposito, il richiamo operato da Telecom all'articolo 5.8 del contratto su numerazioni 899, che autorizza la stessa alla sospensione dei pagamenti in presenza di traffico che l'autorità giudiziaria ha sotto indagine per frode, fino a pronunciamento della stessa autorità, poiché dalla documentazione prodotta risulta che Telecom abbia spesso invocato l'articolo 12 del suddetto contratto a giustificazione della sospensione e, solo in un secondo momento, abbia richiamato anche l'articolo 5.8.

Inoltre, come emerge dalle risultanze istruttorie, il comportamento di Telecom in relazione all'adempimento delle clausole contrattuali in tema di prevenzione di frodi e sospensione dei pagamenti, non è stato sempre univoco. Infatti, Telecom solitamente comunicava a Teleunit di sospendere il pagamento solo sulla base di picchi anomali di traffico e delle relative denunce sporte all'autorità giudiziaria, con ciò lasciando supporre che non riteneva necessario fornire le evidenze documentabili delle presunte frodi a controparte, nonostante quest'ultima richiedesse più volte dette evidenze.

In altre occasioni, invece, Telecom comunicava che, rilevati i picchi anomali di traffico, avrebbe svolto approfondimenti per determinare l'esistenza di evidenze documentabili sulla cui base avrebbe successivamente potuto sospendere il pagamento o recuperare le somme nelle successive fatture, con ciò ammettendo essa stessa che tali evidenze erano necessarie ai fini della sospensione del pagamento.

Occorre aggiungere infine che, come Teleunit aveva segnalato in più occasioni, la produzione delle evidenze documentabili era di fondamentale importanza poiché, su quella base documentale, anch'essa avrebbe potuto a sua volta attivare le sospensioni di pagamento nei confronti dei Centri servizi che gestiscono le numerazioni.

Alla luce delle considerazioni svolte e del richiamato precedente rappresentato, *mutatis mutandis*, dalla delibera n. 30/07/CIR, va ribadito quindi che, a fronte di siffatte clausole contrattuali, ai fini della legittima sospensione dei pagamenti, appare necessaria la produzione di evidenze documentabili a controparte e in ogni caso, per lo stesso scopo, non possono ritenersi sufficienti generiche denunce sporte all'autorità giudiziaria. In tal senso, peraltro depone anche il richiamo a principi di carattere generale validi nell'esecuzione dei contratti e nella prevenzione delle frodi, vale a dire, rispettivamente, i principi di trasparenza, correttezza e buona fede cui dovrebbero ispirarsi i rapporti contrattuali tra le parti, e l'obbligo di cooperazione tra le stesse che, nel caso di traffico presuntivamente fraudolento, risponde anche alla necessità di tutelare tempestivamente la clientela finale.

Pertanto, la condotta di Telecom in relazione alle sospensioni di pagamento non è apparsa in linea con le procedure previste dal contratto e, in considerazione delle nuove dichiarazioni rese da Telecom sull'incasso degli importi oggetto della controversia, l'Autorità ha conseguentemente ritenuto di dover richiedere alla stessa chiarimenti su tali importi, specificando, separatamente per 899 da rete fissa e mobile e per 0878, tutti quelli non corrisposti a Teleunit e incassati e non incassati dalla clientela finale anche a seguito di contestazioni.

Sulla base delle risultanze istruttorie occorre a questo punto procedere ad una disamina separata degli importi relativi alle numerazioni 899 da rete fissa e mobile, da un lato, e 0878, dall'altro.

III. Numerazioni 899 da rete fissa e mobile.

In relazione agli importi derivanti da traffico 899 da rete fissa denunciato da Telecom alle competenti autorità giudiziarie come presuntivamente fraudolento, Telecom ha dichiarato di non aver incassato nulla dalla clientela finale e di non aver ricevuto alcuna contestazione dalla stessa poiché, rispettivamente, nella frode da sottoscrizione, il cliente è il presunto truffatore e quindi non paga né contesta, mentre, nella frode da intromissione il cliente disconosce il traffico e Telecom non fattura in bolletta il traffico contestato.

Analoghe dichiarazioni sono state rese da Telecom in relazione al traffico verso numerazioni 899 originato da rete mobile, rispetto al quale Telecom ha affermato che il traffico presuntivamente fraudolento generato o da "accrediti" o da "bonus" non ha determinato alcun incasso, né reclamo da parte del cliente poiché in entrambi i casi esso era generato dagli stessi frodatori.

Sul punto, l'Autorità riconosce che, il mancato incasso, da solo, non consentirebbe di procedere all'automatica sospensione dei pagamenti poiché, anche in assenza di specifiche disposizioni contrattuali e sempre in virtù dell'obbligo di cooperazione vigente, in generale tra le parti, nei casi di traffico presuntivamente fraudolento, il soggetto che non ha incassato le somme ha quanto meno l'onere di informare tempestivamente di tale circostanza l'altra parte e di riferire alla stessa i fatti e le evidenze documentali che hanno determinato l'anomalia nell'incasso.

Tuttavia, nel caso di specie, la condotta di Telecom va valutata anche alla luce del meccanismo delle presunte frodi perpetrate.

Dalle risultanze istruttorie è emerso che la maggior parte delle presunte frodi erano "da sottoscrizione", ovvero consistenti nella attivazione di utenze da parte di clienti che usavano false generalità. Da tali utenze, strumentali alla realizzazione delle presunte frodi, venivano effettuate in un arco temporale molto ristretto (poche ore o giorni) un elevato numero di chiamate verso numerazione 899 di diversi centri servizi. In questi casi, quando Telecom tentava di contattare il cliente per aver rilevato anomalie di traffico, questi si rendeva irreperibile. La conseguenza era che Telecom fatturava ad un cliente irreperibile, che quindi non corrispondeva le somme relative al traffico registrato e dal quale non riceveva alcuna contestazione del traffico poiché il cliente stesso era il supposto frodatore.

Altre presunte frodi originate da rete fissa erano "da intromissione" ed erano perpetrate tramite l'illecita intrusione di terzi su uno dei punti della linea che collega l'apparato dell'utente alla rete del gestore di telecomunicazioni. In tali casi, in presenza di picchi anomali di traffico, Telecom effettuava immediatamente controlli tecnici sulla

rete e contestualmente informava il cliente delle anomalie di traffico. Se il cliente disconosceva il traffico, Telecom provvedeva a non fatturare l'importo in bolletta e pertanto, analogamente alle frodi da sottoscrizione, Telecom non fatturava, né incassava, né tantomeno riceveva contestazioni dal cliente finale.

Infine, con riguardo al traffico verso 899 generato da rete mobile, il meccanismo della frode era “da accredito” o da “bonus”. Nel primo caso, le strutture di Telecom rilevavano l'effettuazione, da parte di un unico *customer care*, di ingenti operazioni di accredito di bonus di traffico nei confronti di migliaia di SIM. Gli accrediti venivano effettuati senza il rispetto delle procedure di inserimento dei dati da parte degli operatori del *customer care* e le SIM così ricaricate erano utilizzate per produrre traffico verso numerazioni non geografiche 899; tale meccanismo non determinava incasso per Telecom né reclami poiché il traffico era prodotto interamente dai frodatori. Nel secondo caso, la frode si perpetrava inviando un rilevante numero di messaggi sms a costo zero (perché legate ad offerte) su SIM “amiche” che maturavano bonus di traffico, che venivano poi utilizzati per chiamate verso numerazioni 899 e che consentivano di materializzare i proventi della truffa. In questi casi, Telecom non fatturava e non incassava, né riceveva reclami da parte della clientela, trattandosi sempre di traffico generato dagli stessi frodatori.

Appare quindi che a fronte delle frodi descritte, Telecom nella maggior parte dei casi non ha potuto fatturare ed incassare le somme richieste da Teleunit e, in particolare nelle frodi da intromissione, si è tempestivamente attivata per collaborare con la clientela finale per consentire il disconoscimento del traffico anomalo. Pertanto, stante il meccanismo descritto delle presunte frodi perpetrate in relazione alle numerazioni 899 e contestati da Teleunit, non appare possibile accogliere la richiesta della stessa relativa alla corresponsione delle relative somme.

IV. Numerazione 0878.

In relazione agli importi derivanti da traffico su numerazioni 0878 denunciato da Telecom alle competenti autorità giudiziarie come presuntivamente fraudolento, Telecom ha dichiarato di averne retrocesso alla clientela solo una parte a seguito di contestazioni e di aver invece trattenuto l'ulteriore importo sulla base di gravi circostanze, comunicate tempestivamente a Teleunit, che lasciavano presumere la fraudolenza dell'attività. Ha dichiarato inoltre di non poter dar luogo al pagamento delle somme incassate se non a fronte di un provvedimento di archiviazione ovvero di altro provvedimento che accerti l'insussistenza di fattispecie di reato o il cui contenuto consenta comunque di ritenere che le somme connesse al traffico siano liberamente disponibili da parte di Telecom .

A questo proposito l'Autorità ritiene che le valutazioni effettuate da Telecom sulla natura presuntivamente fraudolenta dell'attività esulano dal rispetto delle regole in tema di adempimento delle obbligazioni di pagamento fissate dalle parti nel contratto.

Di conseguenza, se Telecom ha opportunamente ritenuto di far valere nelle competenti sedi giudiziarie le questioni di presunta fraudolenza dell'attività, non altrettanto ha fatto sul versante contrattuale. Il contratto, infatti, fissa una procedura in tema di morosità e di prevenzione delle frodi attivabile da Telecom in presenza di evidenze documentabili di attività fraudolenta, ma non contempla in alcun modo la possibilità di trattenere importi incassati e non contestati dalla clientela finale. Telecom ha invece trattenuto, per oltre tre anni, importi incassati per conto di Teleunit.

Per tali ragioni, si ritiene che gli importi relativi al traffico verso le numerazioni 0878 incassati senza contestazioni dalla clientela finale, che ammontano, secondo quanto indicato dalle parti nelle memorie del 20 novembre 2008, ad un totale di Euro 3.072.551,32, debbano essere corrisposti a Teleunit.

In relazione al suddetto importo, tuttavia, l'Autorità ritiene che le riferite circostanze di presunta fraudolenza dell'attività impongono comunque di considerare che ai soggetti eventualmente lesi dalle suddette attività, sia garantita la possibilità di rientrare in possesso di somme pagate per servizi offerti in modo non conforme alle discipline vigenti, anche di natura regolamentare; pertanto, nelle more di accertamenti dell'Autorità giudiziaria ovvero fino al termine di prescrizione degli importi fatturati alla clientela finale, l'Autorità ritiene che le somme relative al traffico su numerazione 0878 che Telecom corrisponderà a Teleunit dovranno essere condizionate al rilascio, da parte di Teleunit, di idonea garanzia a carattere fideiussorio.

Rilevato infine che, nel corso del procedimento, è emerso che sulle numerazioni 0878 oggetto della presente controversia, sono state svolte attività la cui rilevanza potrebbe investire profili di competenza dell'Autorità, ci si riserva di effettuare, nel merito, eventuali attività di verifica e di accertamento di conformità alla normativa vigente.

UDITA la relazione del Commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

Per le ragioni di cui in motivazione:

1. con riferimento al traffico verso le numerazioni 89X, originato sia da rete fissa che da rete mobile e denunciato da Telecom Italia S.p.A. alle competenti autorità giudiziarie come presuntivamente fraudolento, nulla è dovuto alla società Teleunit S.p.A.;

2. con riferimento al traffico verso le numerazioni 0878 denunciato da Telecom Italia S.p.A. alle competenti autorità giudiziarie come presuntivamente fraudolento e relativo al periodo luglio-settembre 2005, traffico fatturato ed incassato senza contestazioni dalla clientela finale, Telecom Italia S.p.A., entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, corrisponde a Teleunit S.p.A. l'importo di competenza di quest'ultima, pari ad Euro 3.072.551,32;
3. il versamento dell'importo complessivo indicato al punto 2) è vincolato al rilascio, da parte di Teleunit S.p.A., di adeguata garanzia (a carattere fideiussorio) che assicuri l'importo medesimo fino all'esito degli accertamenti giudiziari in corso ovvero fino al termine di prescrizione degli importi fatturati ai clienti finali;
4. in relazione al traffico di cui al punto 2) è fatta salva la possibilità dell'Autorità di procedere ad attività di accertamento al fine di verificarne la conformità alla normativa vigente.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Ai sensi dell'art. 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Napoli, 26 novembre 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola